

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

111° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente CASSOLA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
CASTAGNETTI, <i>sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato</i>	3
VETTORI, (DC) <i>relatore alla Commissione</i> ..	2

I lavori hanno inizio alle ore 10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni» (2430)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni».

Riprendiamo la discussione del disegno di legge, sospesa nella seduta del 7 febbraio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

VETTORI, relatore alla Commissione. Nella riunione precedente in cui la Commissione si è occupata del disegno di legge si è riscontrato un parere favorevole con osservazioni da parte della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Come è noto il disegno di legge è composto di due articoli. In merito all'articolo 1 la Giunta osserva che occorre sottolineare la necessità che nel decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato siano definiti rigorosi criteri per la designazione dei membri componenti gli organismi che saranno autorizzati ad espletare i compiti di certificazione.

Quanto all'articolo 2, la Giunta osserva che, nell'ambito della definizione dei criteri per la verifica e la legalizzazione dei misuratori di gas, i principi generali per l'armonizzazione della legislazione comunitaria in tema di strumenti di misura e di metodi di controllo metrologico, di cui alla direttiva 71/316/CEE e successive modificazioni (particolarmente agli articoli 1 e 15), prevedono che gli Stati membri non possono rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato e in servizio di uno strumento di misura munito del contrassegno CEE e che i controlli sugli strumenti in servizio appartenenti alla categoria di cui sopra devono essere effettuati secondo il criterio della reciprocità con i controlli sugli strumenti conformi alle prescrizioni tecniche non armonizzate sul piano comunitario.

Le questioni sollevate sono fondate, particolarmente per quanto riguarda la precisazione all'articolo 1.

È bene chiarire che sono già designati gli organismi che saranno chiamati ad esplicare compiti di certificazione. Del resto anche nella relazione ministeriale si dice che la liberalizzazione porta di sicuro ad una autocertificazione.

L'articolo 2 tratta specificamente gli strumenti misuratori del gas,

riguardo ai quali nella legislazione italiana aggiornata non si prevede una verifica periodica, ma solo un bollo di conformità iniziale. Si prevede allora che sia ridotto il periodo di validità per garantire l'efficienza di tali strumenti.

Mi permetto, pertanto, di presentare alla Commissione i seguenti emendamenti all'articolo 2, che accolgono le indicazioni formulate nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee:

Il comma 1 dell'articolo 22, del testo unico approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, è sostituito dal seguente:

«1. I misuratori di gas saranno soggetti alla verifica ogni qualvolta siano posti in commercio, o riparati, o rimossi dal luogo ove agiscono, salvo che si tratti degli strumenti di cui agli articoli 10 e 11 della direttiva 71/316/CEE».

La lettera e) del comma 3 del medesimo articolo 22 è così sostituita:

«3) ogni altra norma per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in riferimento, tra l'altro, alla determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti dai paesi appartenenti alla Comunità economica europea - non armonizzati dalle normative comunitarie - che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche adottate in ciascuno dei paesi di provenienza, in base del criterio di reciprocità».

In questo modo sembra al relatore che si dia risposta adeguata alle osservazioni svolte dalla Giunta.

Il relatore gradirebbe sentire anche il parere del Governo.

CASTAGNETTI, *sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato*. Il Governo ringrazia il relatore per aver contribuito, con gli emendamenti presentati, a soddisfare la richiesta della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Pregherei tuttavia il relatore di consentire al Governo di effettuare una verifica per valutare se e quanto gli emendamenti siano sufficienti a soddisfare la richiesta stessa.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, accogliamo la richiesta del Governo di un breve rinvio.

Il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 10,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT. GIOVANNI DI CIOMMO LAURORA